



2014-CASS.CIV.SEZ.II,DEL 13.08.2014,N.17929 [RIV-14112014P920] (ART.186 CS)

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. II, 13 agosto 2014, n. 17929

**Guida in stato di ebbrezza – Accertamento - Modalità – Etilometro - Intervallo di cinque minuti tra le prove ex art. 379 reg. esec. nuovo c.s. - Natura - Termine “libero” - Esclusione Fondamento.**

*Nell'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di veicoli, l'intervallo di cinque minuti tra le prove di analisi dell'aria alveolare espirata, ai sensi dell'art. 379 regol. esec. cod. strada, non è un termine “libero”, intercorrente tra la fine di una prova e l'inizio dell'altra, poiché, in mancanza di diversa prescrizione, valgono riferimenti omogenei, cioè l'inizio della prima prova e l'inizio della seconda o la fine della prima prova e la fine della seconda. (Cass. Civ. Sez. II, 13 agosto 2014, n. 17929) [RIV-14112014P920]*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza IO agosto 2012 il Tribunale di Sondrio rigettava l'appello proposto da G. L avverso la sentenza del Giudice di pace di Tirano, che aveva respinto l'opposizione proposta ex art. 204 bis Codice della Strada, per l'annullamento del verbale della polizia locale di Livigno n. 179/1987 del giugno 2011.

Il ricorso esponeva che a seguito di controllo con etilometro gli agenti avevano disposto il ritiro della patente dell'automobilista, per aver riscontrato con due controlli effettuati rispettivamente alle ore 22,42 e alle 22,47 tassi alcolici di 0,7 e 0,78 g/l.

Il tribunale affermava che la tecnica di misurazione era stata corretta, essendo trascorso, tra l'una e l'altra operazione di verifica, il termine di cinque minuti previsto dall'art. 379 comma 2 del Regolamento del c.d.s.

Aggiungeva che l'esito probatorio era stato rafforzato dal riscontro di alito vinoso personalmente attestato dagli agenti intervenuti.

La decisione è impugnata dal L. con due motivi di ricorso per Cassazione.

Il Comune di Livigno è rimasto intimato.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il primo motivo di ricorso lamenta l'illegittima interpretazione dell'art. 379 del Regolamento, relativa all'accertamento alcolimetrico, perché il primo test sarebbe stato concluso alle ore 22,43 e il secondo sarebbe iniziato alle 22.47, senza cioè che fossero trascorsi i cinque minuti previsti dalla normativa citata, così violando la norma che prescrive un intervallo minimo di cinque minuti, da considerare estremo rispetto all'intervallo consigliato, che sarebbe di 20 minuti.



Il secondo motivo argomenta la medesima denuncia sotto il profilo del vizio di motivazione. Insiste sulla necessità di far decorrere i 5 minuti di intervallo dalla fine del primo test e non dall'inizio di esso.

Contesta la rilevanza dell'alito vinoso, affermata dalla Suprema Corte in sede penale in relazione a casi di conducenti che si erano rifiutati di sottoporsi al test, giustificando il ricorso a circostanze sintomatiche, che sarebbero state assenti nella specie, caratterizzata da questo unico elemento, di per sé insufficiente.

Il ricorso è infondato.

Il secondo comma dell'art. 379 del Regolamento c.d.s. relativo all'accertamento della guida sotto l'influenza di alcool da determinarsi in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, stabilisce che:

“La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti”.

Nessuna disposizione della norma o del codice autorizza a ritenere che i cinque minuti debbano essere intesi come “liberi”, cioè intercorrenti tra la fine di una prova e l'inizio della seconda.

Un intervallo di tempo tra due prove si misura di norma, in mancanza di diverse prescrizioni, tra due riferimenti omogenei, quali l'inizio della prima e l'inizio della seconda o la fine della prima prova e la fine della seconda.

Se vi fossero anomalie nella conduzione dell'una o dell'altra prova si potrebbe dubitare della fedeltà nella conduzione dell'esame, ma nel caso di specie così non è.

Nei due scontrini di refertazione del test rilasciati dallo strumento e sottoscritti dagli agenti fotocopiati a pag. 4 del ricorso si legge che la prima analisi ebbe inizio alle 22,42 e fine alle 22,43 e che la seconda iniziò alle 22,47 e si concluse alle 22,48.

Fu quindi osservato l'intervallo di 5 minuti prescritto dall'art. 379, norma che non indica neppure, come vorrebbe il ricorrente, che l'intervallo sia “almeno” di 5 minuti, ma - seccamente - che tale sia il tempo che deve trascorrere, tempo che evidentemente è proprio quello stimato congruo dal legislatore per rendere affidabile la verifica.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese di lite, in mancanza costituzione dell'intimata amministrazione. (*Omissis*) (**Cass. Civ. Sez. II, 13 agosto 2014, n. 17929**) [RIV-14112014P920](ART.186.CS).